DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 9-terdecies

(Mantenimento di somme in bilancio). Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 14, commi quarto e settimo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-9-terdecies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it